



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L'INTERMODALITA'

M.IT-TSI
Direzione Generale per il Trasporto Stradale
e per l'Intermodalità
TSI-Segr
REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0017858-31/07/2012-USCITA

CIRCOLARE N° 8/2012

Alle Province

All'U.P.I. -- Unione Province d'Italia

Alla Provincia autonoma di Trento

Alla Provincia autonoma di Bolzano

Alla Regione autonoma Valle d'Aosta

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Alla Regione Siciliana

Alle Direzioni Generali Territoriali

Agli Uffici Motorizzazione Civile

LORO SEDI

OGGETTO: Corsi preliminari di formazione all'esercizio della funzione di gestore dei trasporti esclusivamente per imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. – Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 30 luglio 2012, pubblicato sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con la presente circolare si dettano, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 30/07/2012, d'ora in poi definito "decreto", le disposizioni procedurali per lo svolgimento dei corsi di formazione in oggetto, previa richiesta di accredito (Allegato 1) dell'Ente in possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) o dalla lettera b) dell'articolo 3, comma 1.

I) DISPOSIZIONI PER GLI ENTI CHE SVOLGONO I CORSI

A partire dall'entrata in vigore del decreto potranno essere attivati, da parte degli Enti che hanno ricevuto la conferma dell'accredito, corsi di formazione aventi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto stesso, una durata minima di 70 ore così suddivise per materie:

Elementi di diritto civile	ore 5
Elementi di diritto commerciale	ore 5
Elementi di diritto sociale	ore 5
Elementi di diritto tributario	ore 5
Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa	ore 20
Accesso al mercato	ore 10
Norme tecniche e di gestione tecnica	ore 10
Sicurezza stradale	ore 10

Alle 70 ore di cui sopra vanno aggiunte, sempre in applicazione del decreto, 4 ore conclusive di verifica dell'apprendimento.

I-A) Durata dei corsi e delle lezioni

La durata dei corsi non può essere superiore a quattro mesi. L'orario delle lezioni non dovrà essere superiore alle sei ore giornaliere, tenendo tuttavia presente che non possono essere svolte più di quattro ore continuative di lezione (articolo 2, comma 2, del decreto).

Le giornate programmate per lo svolgimento delle lezioni dovranno essere indicate a questa Direzione Generale con un calendario riportante la suddivisione delle materie con il rispetto delle ore di lezione sopra indicate all'interno del programma delle materie di insegnamento di cui all'Allegato 7 alla presente circolare.

I-B) Attivazione inizio corso

Premesso che ogni corso va tenuto sotto la responsabilità, oltre che dell'Ente accreditato, di un direttore in loco dello stesso, ciascun corso va attivato su comunicazione di inizio (Allegato 2) che dovrà pervenire alla Divisione 6, con la documentazione completa, almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio del corso medesimo.

A tale comunicazione dovrà essere allegato il calendario delle lezioni e l'elenco dei docenti che le impartiscono (Allegato 3), al fine di consentire l'effettuazione dei controlli sulla regolarità dei corsi stessi.

Questa documentazione va inoltre accompagnata con l'elenco dei partecipanti completo dei loro dati anagrafici (Allegato 4).

Ogni eventuale variazione sul calendario, i docenti ed i partecipanti dovrà essere tempestivamente comunicata alla Divisione 6 stessa.

Il corso potrà essere iniziato solo dopo il nulla osta all'attivazione richiesta.

I-C) Adempimenti di fine corso

Nel caso che alla fine programmata del corso si rendesse necessaria un'integrazione della durata di esso per quegli allievi che abbiano maturato delle assenze, il corso potrà essere proseguito per il loro recupero nei 30 giorni successivi (articolo 3, comma 4, del decreto). In quest'ultima ipotesi il verbale di fine corso e di registro di classe dovranno essere trasmessi soltanto al termine della cennata prosecuzione.



I-D) Docenza dei corsi

Il numero minimo di docenti per lo svolgimento del corso dovrà essere di almeno 3.

Gli incarichi di insegnamento potranno essere affidati:

- a) a persone in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore;
- b) a soggetti aventi titoli di studio inferiori ai precedenti, che potranno essere ammessi all'insegnamento solo previa specifica richiesta, contenente l'indicazione dei cicli di lezione svolti nell'ambito di corsi di formazione professionale precedentemente attivati, in numero comunque non inferiore a due.

Qualora l'incarico d'insegnamento venga conferito a personale non dipendente, dovrà essere prodotta una lettera di affidamento dell'incarico medesimo.

Qualora l'incarico di insegnamento venga conferito a funzionari della Pubblica Amministrazione, dovranno essere prodotte autorizzazioni relative allo specifico corso rilasciate dai competenti organi di appartenenza.

I-E) Rilascio attestati di frequenza

Al termine del corso l'Ente interessato dovrà inviare alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità – Divisione 6 il verbale di fine corso (Allegato 6) dal quale risulti il regolare svolgimento del corso stesso e una relazione circa l'avvenuta verifica dell'apprendimento, con allegati i registri di classe (Allegato 5). A seguito del previsto controllo della documentazione inviata verrà consentito il rilascio dell'attestato di frequenza.

I-F) Enti abilitati e relativo elenco

Gli Enti che rispondono ai requisiti di cui alle all'articolo 3, comma 1, del decreto, nonché alle lettere a) o b) del comma stesso, devono, per ottenere le singole attivazioni allo svolgimento dei corsi, documentare preventivamente il possesso dei requisiti stessi, a fronte dei quali verrà rilasciata a cura della Divisione 6 di questa Direzione Generale una attestazione di accreditamento.

L'elenco completo degli Enti accreditati che effettuano i corsi di formazione, sarà reso disponibile sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A tal fine, la competente struttura del Ministero procederà a verificare periodicamente l'operatività dei diversi Enti di formazione accreditati.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Enrico FINOCCHI)



Allegati

- 1 Domanda di accredito
- 2 Comunicazione di attivazione di un corso
- 3 Calendario delle lezioni con elenco docenti (accompagnato dalla documentazione comprovante i requisiti degli stessi)
- 4 Elenco partecipanti
- 5 Fac-simile registro (con annesse istruzioni per la compilazione del registro stesso, allegato 5-bis)
- 6 Verbale di fine corso
- 7 Programma di insegnamento